

DICHIARAZIONI

La detraibilità delle spese di istruzione universitaria

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2022

[Scopri di più >](#)

L'[articolo 15, comma 1, lett. e](#), Tuir prevede la possibilità di detrarre dall'imposta loda un importo pari al **19%** delle spese sostenute per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali distinguendo:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali**, le quali sono interamente detraibili;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane** le quali possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. **31 del 07.02.2022** è entrato in vigore il **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del **23.12.2021** con il quale vengono stabiliti **gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l'anno 2021**.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato D.M. **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata **in base a ciascuna area disciplinare di afferenza** e zona geografica **in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Scientifico-tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600
Umanistico - sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500

Nell'allegato 1 al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le **zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato, di specializzazione** e ai **master universitari** di primo e secondo livello **sono detraibili** nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

Spesa massima detraibile NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di € 3.900 specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.100	€ 2.900

A tutti gli importi di riferimento **deve essere sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 L. 549/1995](#), mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del Miur deve essere ricompresa anche **l'imposta di bollo**.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria;**
- **corsi universitari di specializzazione.** Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Miur;
- **corsi di perfezionamento;**
- **master universitari;**
- **corsi di dottorato di ricerca;**
- **istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie;
- **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati;
- **corsi Statali** di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Per quanto riguarda **la tipologia di spese detraibili**, l'agevolazione spetta per le spese sostenute per:

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea;**
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la **frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA)** per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. n. 249 del 10.09.2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

- la **frequenza di corsi di formazione universitari o accademici** per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente così come previsti dal D.Lgs. 59/2017.

La detrazione invece non spetta per:

- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria";
- le spese relative: **all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- le spese sostenute per la **frequenza all'estero** di una **scuola professionale privata di danza**. Non trattandosi di una "università", tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. e\), Tuir](#).

La detrazione spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Infine, si ricorda che per questa tipologia di spesa la detrazione **varia in base all'importo del reddito complessivo del contribuente**. In particolare, essa spetta per intero ai **titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro**. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.